

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

64.

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 APRILE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MISASI

## INDICE

	PAG.
<b>Sostituzione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	819
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
REALE ORONZO ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI LEONILDE ed altri; BOZZI ed altri: Riforma del diritto di famiglia ( <i>Testo unificato, modificato dal Senato</i> ) (23-68-76-145-B) . . . . .	819
PRESIDENTE . . . . .	819, 825, 828
DI NARDO . . . . .	825, 827
MARTINI MARIA ELETTA, <i>Relatore</i> . . . . .	825
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	821 823, 826, 827
SPAGNOLI . . . . .	819, 821, 823

La seduta comincia alle 16,40.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*.  
Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, terzo comma del regolamento, l'onorevole Iotti Leonilde sostituisce l'onorevole Accreman per l'intera discussione della proposta di legge n. 23-68-76-145-B, sulla riforma del diritto di famiglia, all'ordine del giorno della seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri: Riforma del diritto di famiglia (*Testo unificato, modificato dal Senato*) (23-68-76-145-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Reale Oronzo ed altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri; Bozzi ed altri: « Riforma del diritto di famiglia », già approvata in un testo unificato dalla IV Commissione permanente della Camera, nella seduta del 18 ottobre 1972, e modificata dal Senato, nella seduta del 25 febbraio 1975.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SPAGNOLI. Credo di poter immediatamente esprimere, a nome del gruppo comunista, un giudizio positivo sul testo del diritto di famiglia che il Senato ci ha trasmesso e che recepisce nella sostanza le scelte di fondo da noi compiute, sia nella scorsa legislatura, sia nella attuale.

Questo testo è rimasto fermo per troppo tempo al Senato e troppi anni sono intercorsi tra la approvazione da parte della nostra Commissione e quella da parte del Senato. Tale ritardo deve essere sottolineato, sia per tutte le implicazioni politiche che ha comportato, sia perché il paese, che ha atteso ed attende questa riforma, è

stato ulteriormente deluso, tanto più che è dal 1965 che si è incominciato ad avviare in Parlamento una riforma organica del diritto di famiglia. L'iter di questo progetto di legge è stato molto lungo e, tengo a ripeterlo, in modo particolare ha inciso negativamente l'ingiustificato ritardo da parte del Senato. Va comunque dato atto che negli ultimi tempi ci si è sforzati di affrettare i tempi e si è giunti finalmente a varare il testo in discussione.

Ho ascoltato con attenzione le relazioni degli onorevoli Maria Eletta Martini e Castelli, che hanno sostanzialmente messo in luce le differenze tra i due testi. In particolare, l'onorevole Castelli ha espresso alcuni rilievi, che però non gli hanno impedito, non solo come relatore, ma anche come esponente della democrazia cristiana, di considerare valido il testo e di insistere per la approvazione senza modifiche. Identico intendimento esprimiamo da parte nostra, nel senso che, pur nutrendo alcune riserve su talune scelte che sono state compiute dal Senato, riteniamo valido il testo, così come ci è giunto dall'altro ramo del Parlamento, e siamo favorevoli alla sua approvazione senza emendamenti.

Vi sono però alcune considerazioni che riteniamo di dover fare, non tanto in ordine alle scelte di carattere tecnico o politico adottate dal Senato, ma per quanto riguarda l'avvenire della legge che ci avviamo ad approvare, cioè in merito al momento in cui essa diverrà operante e subirà l'impatto con la realtà giudiziaria e strutturale del nostro ordinamento giuridico.

Un primo rilievo desideriamo muovere in ordine agli organi giudiziari che saranno chiamati ad attuare le norme di questa legge.

Una caratteristica di questo provvedimento legislativo è costituita dal fatto che esso prevede un più esteso potere di intervento da parte del giudice, rispetto a quanto era disposto dalla precedente legislazione in materia di diritto di famiglia. Ciò per sottolineare il carattere pubblicistico di una serie di istituti di diritto familiare, che sono non solo quelli riguardanti la protezione dei figli e dei minori, per i quali l'impronta pubblicistica è ovvia, ma anche quegli istituti, inerenti alle eventuali situazioni di dissenso tra i coniugi, che prevedono l'intervento del cosiddetto « giudice del dissenso ».

Le norme transitorie contengono una scelta di fondo, quella di affidare il com-

pito di dirimere le varie controversie tra i coniugi ad organismi giudiziari indicati con precisione dalle norme stesse, e cioè ai tribunali dei minorenni od ai tribunali ordinari. Su questa scelta nutriamo dei dubbi.

Per quanto riguarda il tribunale dei minori, infatti, riteniamo che la sua struttura e la sua collocazione essenzialmente regionale rappresenteranno probabilmente un ostacolo per coloro che avranno bisogno di rivolgersi all'autorità giudiziaria, per la lontananza di questo tribunale da molti centri; più giusta sarebbe invece stata la scelta del giudice tutelare, organismo che certamente oggi è manchevole, ma che potrebbe essere adeguatamente rafforzato. La necessità di ricorrere ad un giudice che si trova nel capoluogo di regione significa che, per tutta una serie di problemi, che possono sorgere con immediatezza, gli interessati dovranno affrontare un iter complesso e meno accessibile, che renderà forse meno efficace e tempestiva l'applicazione degli istituti che prevedono l'intervento del giudice.

Anche per quanto riguarda il « giudice del dissenso », l'organo competente è il tribunale ordinario e mi domando perché non sia stato scelto un giudice più agile, monocratico, perdurando l'inerzia in ordine alla riforma dell'ordinamento giudiziario, che vedrebbe nel giudice di pace lo strumento più adatto per risolvere queste controversie. Allo stato attuale delle strutture giudiziarie, meglio sarebbe stato investire di questi problemi il pretore, organo ben più sensibile ad essi delle lontane e burocratiche strutture dei tribunali.

Queste considerazioni, ferma restando la volontà di non modificare il testo del Senato, evidenziano, quanto meno, la necessità di organizzare nei tribunali sezioni che dispongano degli strumenti necessari e rispondano alle caratteristiche di specializzazione che la nuova legge richiederà. Trascorreranno 120 giorni tra la pubblicazione e l'applicazione di questa legge: questi giorni potranno essere validamente impiegati ad apprestare gli strumenti necessari a farla funzionare ed a prepararne l'impatto con un ordinamento giudiziario, le cui strutture — è questa la nostra preoccupazione — non sono idonee ad accoglierla.

Quindi, ribadisco il mio avviso che si sarebbero potute trovare scelte più valide, soprattutto più aderenti alle strutture attuali, riprospettando la necessità di arri-

vare ad una riforma dell'ordinamento giudiziario che istituisca il giudice di pace, come strumento essenziale per dirimere una parte delle controversie che questa legge prospetta.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Spagnoli, vorrei precisare che il « giudice del dissenso » non è il tribunale. Secondo l'articolo 222, « i provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice » (cioè gli interventi in caso di disaccordo tra i coniugi) « sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui è stabilita la residenza » eccetera.

SPAGNOLI. È esatto, signor ministro, glie ne do atto. Ma non sarebbe stato il caso di deferire al pretore anche le questioni di dissenso relative all'esercizio della potestà sui figli, che sono invece demandate alla decisione del tribunale dei minorenni?

Quanto alle strutture del tribunale ordinario, suggerirei la soluzione di sezioni specializzate, che potrebbero essere costituite senza un eccessivo dispendio di strutture.

E vengo ad una considerazione complessiva del testo approvato dal Senato. Ritengo che la maggior parte delle modificazioni apportate siano valide dal punto di vista tecnico e sostanziale. Considero una scelta valida, in particolare, la soluzione formulata in tema di impresa familiare, dando una veste completa alla norma da un punto di vista tecnico, così da superare i contrasti che si sarebbero potuti verificare sulla base del testo, certamente generico, che era stato approvato dalla Commissione giustizia della Camera. Considero ugualmente valida la soluzione che è stata data al problema delle nullità, la cui « drammaticità » si è ridotta grandemente dopo che il *referendum* ha risolto la questione dello scioglimento del matrimonio.

Ma anche in altri settori le scelte attuate dal Senato hanno migliorato il testo della Camera, anche se talvolta in maniera eccessivamente formale, quasi per un esercizio di bella calligrafia...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. E consideri, onorevole Spagnoli, che tutto questo è avvenuto in Assemblea! Un rappresentante del partito liberale, il senatore Arena, ci ha sottoposto ad un bombardamento di miglioramenti « calligrafici »!

SPAGNOLI. La sua interruzione, signor ministro, conferma che la mia non è soltanto un'impressione generica. Vi è stato al Senato un eccessivo lavoro che probabilmente ha contribuito a certi ritardi.

Quanto agli altri aspetti, vorrei evitare di fare come l'onorevole Castelli, che si è soffermato su certe questioni che indubbiamente esistono, ma che non incidono sostanzialmente sul sistema. Tuttavia alcune questioni meritano una certa cura, perché non si tratta soltanto di mutamenti più o meno formali, ma di disposizioni che coinvolgono problemi più ampi.

La questione più importante è quella relativa al mutamento che è stato operato al Senato rispetto al testo della Camera in tema di separazione. Credo che la soluzione adottata dal Senato nella sostanza abbia vanificato, in tutto o in parte, uno dei punti qualificanti della scelta compiuta dalla Camera. Infatti si è mantenuta, per quanto riguarda la separazione giudiziale, la struttura che noi avevamo adottato, ma si è sottolineato fortemente l'aspetto della violazione dei doveri che derivano dal matrimonio; senza che si sia enunciato espressamente il concetto di colpa, tuttavia se ne sono recepiti taluni contenuti. Ciò, a nostro avviso, rappresenta un arretramento rispetto alla scelta operata dalla Commissione giustizia della Camera, non solo in sé (perché in sé la questione potrebbe anche avere una sua validità o una sua giustificazione), ma anche e soprattutto in correlazione alle conseguenze che se ne sono fatte discendere sia per quanto riguarda i rapporti economici dei coniugi separati sia per quanto riguarda la successione.

In sostanza, è stata ripristinata, nel nuovo testo dell'articolo 156 del codice civile, la distinzione tra alimenti e mantenimento, che tra l'altro era stata superata — e credo giustamente — nella legge sullo scioglimento del matrimonio. Si è ripristinato il concetto di mantenimento, che nella terminologia stessa rappresenta una concezione superata di protezione, eccetera. Ricordo che in sede di discussione della legge istitutiva del divorzio ci preoccupammo di determinare l'entità delle somme che dovevano essere corrisposte al coniuge che ne aveva diritto cercando di superare la distinzione tra alimenti e mantenimento. Stabilimmo che al coniuge che ne aveva diritto spetta un assegno, la cui entità deve essere stabilita in relazione innanzitutto alle esigenze del coniuge stesso, in secondo luogo in re-

lazione alle ragioni della decisione, in terzo luogo in considerazione anche dell'apporto che l'altro coniuge ha dato alla formazione del risparmio ed alla attività di gestione del *ménage* familiare. Quella formulazione a nostro avviso era giusta ed il testo dell'articolo 156 del codice, come era stato rielaborato dalla nostra Commissione, rispecchiava, nella sostanza, quella scelta: una scelta di tutela del coniuge più debole che non fosse soltanto condizionata all'esistenza dell'elemento della colpa, ma che operasse anche indipendentemente da questo.

Ora, al di là del caso del mantenimento, ciò che oggi rimane è il concetto degli alimenti, che è estremamente ristretto, essendo limitato al minimo indispensabile per vivere. In pratica, si privilegia fortemente il coniuge cui non è addebitabile la separazione, garantendogli il « diritto al mantenimento », con una formula molto ampia, che può in alcuni casi non ricomprendere soltanto le condizioni normali di vita, ma quelle di cui la parte ha sempre goduto; invece, per gli altri casi, l'obbligo può limitarsi al solo concetto di alimenti, anche quando il coniuge non abbia adeguati redditi propri.

Francamente, mi ha stupito il ripristino di questa distinzione così superata e criticabile, tanto più, poi, che essa è stata collegata alla violazione dei doveri connessi al matrimonio, enunciati in maniera molto generica dalla legge e quindi suscettibili di essere riportati in modo altrettanto generico nella sentenza. La separazione, pertanto, potrebbe a volte essere determinata da alcuni comportamenti che possono essere considerati « di colpa lieve », anche se hanno creato un certo rapporto tra i coniugi ed hanno reso intollerabile la prosecuzione della vita matrimoniale. Questa distinzione stimola inoltre i contrasti giudiziari e reinserisce la separazione in un'ottica in cui risulta prevalente l'elemento patrimoniale.

Anche in ordine al regime successorio le conseguenze sono molto pesanti. Al coniuge cui si ritenga addebitabile la separazione si garantisce soltanto una specie di rendita vitalizia, sostanzialmente tramandando agli eredi il diritto agli alimenti, con tutto quello che ne consegue. Ci troveremo veramente in presenza di una situazione che avvilisce un rapporto che, dal punto di vista patrimoniale, sarebbe stato meglio regolato sulla base delle stesse norme stabilite da noi, in questa sede, e delle norme contenute nella legge sul divorzio.

Mentre nella separazione l'aspetto patrimoniale è disciplinato in questo modo, nel divorzio è regolato in maniera del tutto diversa, per cui si creeranno degli scompensi che, a mio avviso, non hanno ragione di esistere. Sostanzialmente, si è voluto mettere l'accento sulle conseguenze di carattere patrimoniale, quasi che questo elemento possa indurre a comportamenti più o meno rispettosi dei doveri che nascono dal matrimonio enunciati, come ripeto ancora una volta, in modo vago e generico. Noi criticiamo la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento nella norma ad essi relativa, modifica che pone l'accento sull'aspetto di carattere coattivo: avremmo preferito che i coniugi, nel momento in cui contraggono matrimonio, assumessero determinati impegni reciproci: una disposizione del genere avrebbe avuto un valore umano ben diverso da quello della norma attuale, pur conservando la stessa validità giuridica. I coniugi non avrebbero sentito su di sé l'ombra della legge che impone degli obblighi. Sono stati fatti tanti esercizi inutili di bella calligrafia nella elaborazione di questo progetto di legge: ebbene, io credo che, proprio in questo caso, l'esercizio di bella calligrafia da noi compiuto non dovesse essere cancellato.

A mio avviso non si tratta di un fatto marginale, bensì dell'espressione di un modo di concepire le cose, che, per mio conto, è errato; ciò che maggiormente mi preoccupa è la mancanza di concretezza nella enunciazione dei doveri matrimoniali. Gli obblighi di fedeltà, assistenza, coabitazione saranno regolati dalla giurisprudenza: e pertanto conseguenze assai serie in ordine alla disciplina dei rapporti patrimoniali saranno rimesse alla valutazione del giudice, espressa sulla base della sua concezione della vita e del mondo. Quindi non capisco perché si sia voluto tornare a questa distinzione. Un coniuge, forse perché un giudice ha ritenuto che la separazione sia addebitabile a lui, deve veder compromessa la propria posizione patrimoniale e successoria? Mi pare che qui surrettiziamente si introduca il concetto di colpa.

Non concordo con la scelta fatta in materia di patria potestà all'articolo 36 del testo del Senato. Esso stabilisce che il coniuge cui sono affidati i figli ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi. Nel testo della Commissione giustizia della Camera vi era invece l'indirizzo costante di consentire ad entrambi i coniugi, quali che

fossero le loro vicende, di partecipare alla vita dei figli, certo, con i temperamenti dovuti all'ipotesi che uno fosse affidatario e l'altro no. Si era quindi stabilito che la potestà competeva ad entrambi i coniugi e che il giudice avrebbe di volta in volta stabilito in che modo sarebbe stata esercitata dal coniuge affidatario e dall'altro non affidatario. Devo precisare che il Senato, dopo aver affermato il principio dell'esercizio esclusivo, ha previsto tuttavia una serie di temperamenti, per cui il coniuge cui sono affidati i figli ed esercitante la potestà deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice e può prendere le decisioni di maggiore interesse per i figli solo insieme all'altro. Forse sarebbe molto più semplice lasciare in vita il testo approvato da questa Commissione, senza affermare un principio (sbagliato) e poi smentirlo con una serie di temperamenti.

Mi limito a criticare questi aspetti, perché sono i più importanti: altre modifiche possono suscitare delle critiche, alcune perché avrebbero dovuto restare più aderenti al testo della Camera, altre perché, dato il tempo a disposizione, avrebbero potuto svilupparsi (ferme restando le scelte di fondo) attraverso correzioni non solo formali, ma anche sostanziali.

Dovendo esprimere un giudizio conclusivo, ritengo che nonostante le critiche ad alcune scelte di fondo o a certe soluzioni in materia giudiziaria, la impostazione che la Camera aveva dato a questa riforma sia rimasta sostanzialmente inalterata e che in alcuni casi siano stati introdotti dei sensibili miglioramenti.

Restano, infatti, valide ed inalterate le norme tendenti ad accentuare la responsabilità dei coniugi nel contrarre il matrimonio, si è fatto coincidere il limite di età per contrarre matrimonio con la maggiore età, è rimasto sostanzialmente immutato il principio della parità tra i coniugi, nonostante alcune modifiche riguardanti le decisioni sui figli, si è scelto di regolamentare i rapporti patrimoniali tra i coniugi sulla base della comunione (anche se mi pare criticabile la norma che consente di escluderla all'atto della celebrazione del matrimonio).

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Si può criticare, sotto il profilo dell'« eleganza », questa disposizione, ma dubito che essa sia stata adottata al fine di limitare l'applicazione della comunione legale.

In realtà la comunione dei beni è un istituto previsto per le ipotesi in cui i coniugi non intendano operare una scelta diversa: se vogliamo rispettare la libertà dei coniugi di sottrarsi a questo regime legale, non dobbiamo contrastare la facoltà di dare attuazione a questa ipotesi.

SPAGNOLI. Oggi l'ufficiale di stato civile, quando riceve le pubblicazioni, si trova abitualmente davanti due persone che non pensano a definire i rispettivi rapporti economici. Sarebbe spiacevole che si instaurasse una prassi per la quale gli ufficiali di stato civile rivolgersero ritualmente agli sposi una domanda sul regime patrimoniale, aprendo un discorso assolutamente negativo, a mio avviso, in un momento così particolare della vita degli sposi. Meglio sarebbe stato risolvere il problema in altra maniera.

Altre scelte, per quanto riguarda la comunione dei beni, sono certamente valide ed il Senato, in alcuni casi, le ha anche migliorate.

Credo, inoltre, che sia fondamentale giusto l'aver lasciato in vita l'azione di disconoscimento della paternità; come mi sembra anche giusto l'aver deciso di ampliare i termini previsti per l'azione di disconoscimento della paternità stessa e per la ricerca della paternità.

Discutibili sono invece le scelte compiute in tema di successione del coniuge separato.

Nel concludere, signor ministro, desidero sottolineare nuovamente non solo quanto sia importante che il suo Ministero si adoperi per creare le strutture necessarie a rendere operante questa legge, ma anche l'esigenza che essa venga completata. Vi è, infatti, tutta una serie di norme, sparse qua e là nella nostra ampia legislazione, che non rispettano il principio della parità tra i coniugi.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non esiste il principio astratto di parità. Quello cui ella fa riferimento, onorevole Spagnoli, può essere solo un programma legislativo e politico.

SPAGNOLI. Ritengo che sia compito del Parlamento, ma anche del Ministero di grazia e giustizia eliminare i casi di disparità tra i coniugi esistenti nella nostra legislazione.

Per raggiungere questo risultato c'è ancora molto da fare. C'è da attuare più compiutamente la parità dei coniugi in campo previdenziale.

È necessario inoltre rivedere l'istituto dell'adozione, sia essa ordinaria o straordinaria. Occorre intervenire in materia di procedura civile (perché io credo che l'istituto della separazione, così com'è, per quanto riguarda l'aspetto di carattere processuale dovrà essere adeguato alle riforme di carattere istituzionale e sostanziale), in particolare per quanto riguarda alcuni procedimenti in camera di consiglio, per cui sarà il caso di coordinare le norme vigenti con quelle che qui sono indicate.

Questa legge costituirà un caposaldo intorno al quale occorrerà lavorare concretamente per fare in modo che la riforma trovi piena attuazione.

Con questa sollecitazione — che non rivolgo soltanto al ministro, ma anche a noi parlamentari per le iniziative che riterremo di assumere — ma soprattutto con profonda soddisfazione nel vedere questo provvedimento finalmente alle ultime battute, a nome del mio gruppo esprimo una valutazione positiva sul testo che ci è stato trasmesso dal Senato e che, di conseguenza, approveremo nella stesura attuale. Ribadisco pertanto la nostra soddisfazione per tutto ciò che questo provvedimento significa nel nostro paese, per il modo in cui recepisce una realtà profondamente trasformata della vita sociale, per ciò che rappresenta nel rapporto tra i coniugi e tra questi e i figli, per il posto che dà alla famiglia nel contesto sociale, posto più adeguato alla realtà e basato sui principi costituzionali.

DI NARDO. Nell'intervenire a questa seduta non ero orientato a svolgere oggi il mio intervento. Nel riportarmi alla relazione di minoranza del senatore Filetti all'Assemblea del Senato, in cui si esaminano con particolare attenzione le posizioni di carattere storico assunte dalla famiglia dai primi tempi ai nostri giorni, devo peraltro preannunciare che presenteremo alcuni emendamenti, con i quali cercheremo di qualificare il nostro tentativo di riportare la riforma del diritto di famiglia al « meno peggio ».

Ma questo mio intervento non si rivolge alle singole manifestazioni di questo provvedimento, che in molte parti condivido. È pacifico che l'attuale diritto di famiglia è superato dai tempi. Il mio intervento si

rivolge allo spirito del progetto di legge, che noi non possiamo condividere.

Mi dispiace che questa discussione non avvenga in Assemblea, in quanto il provvedimento indubbiamente avrebbe meritato una maggiore pubblicità al momento della sua approvazione. Devo dire che provo un particolare disagio a discutere il provvedimento in sede di Commissione giustizia, da quando un cattivo « andazzo » legislativo ha portato i partiti della maggioranza ad attuare la prassi dell'approvazione di determinate norme « a pacchetto ». Ricordo la mia mortificazione quando, sia in qualità di relatore di minoranza, sia come uomo che aveva particolarmente studiato nel campo del diritto del lavoro e delle norme processuali, mi adoperai affinché l'Assemblea approfondisse l'esame di tutto il complesso del nuovo rito per le controversie di lavoro, mentre la maggioranza era disponibile ad un'approvazione « a pacchetto ».

Tornando allo spirito di questo progetto di legge, è chiaro che esso presuppone e determina la privatizzazione totale delle norme del diritto di famiglia. Non dico che prima tali norme fossero da ritenersi di diritto pubblico; erano norme di diritto privato, ma di pubblico interesse. E tale concezione non è propria dello Stato fascista, perché la concezione dell'uomo che vive nell'ambito di tre entità (famiglia, Stato, categoria di lavoro) non deriva dalla teoria del Navarra, ma è una concezione precedente.

È evidente che con questa privatizzazione esasperata — oltre quanto dicono le singole norme — si vuole arrivare ad un altro tipo di società. Che voi vogliate questo non è un mistero, lo avete espresso in questo « matrimonio » tra una certa concezione marxista. Ma io sono d'accordo su tale concezione, su questo sistema massificante. Nel fenomeno dello Stato vi è il prevalere di una concezione etica dello Stato oppure di una concezione super-etica dell'individuo, negatrice dello Stato o della collettività.

Osserviamo come si realizzi la privatizzazione del diritto di famiglia. Lo Stella Richter sostiene (a mio avviso non a torto) che la collocazione della donna come arbitra degli indirizzi familiari ed economici non è mortificante. Mi rendo conto che, nel momento attuale, la posizione della donna nella società è una posizione di disagio, disancorata dal modo di vivere del-

la generazione precedente e non ancora attestata completamente su nuovi principi. Ma, a mio giudizio, il raggiungimento di un nuovo *status* deve avvenire per gradi, non subitaneamente, senza passaggi intermedi. In una società diversificata, non è mortificante, per un individuo, assumere un ruolo traente in alcune attività, e svolgere invece un ruolo di seguace in altre...

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*.  
Il ruolo della donna non è mai trainante...

di NARDO. Qui sta il difetto. La donna deve svolgere alternativamente i due ruoli. Io ritengo però che la donna non possa inserirsi nel mondo del lavoro se non sia completa e compiuta nella sua categoria biologica: ma non dobbiamo dimenticare che sia la casalinga sia colei che lavora posseggono determinate capacità che si integrano, si fondono, senza alcuna mortificazione per le attività di partenza.

Vengo ora alla parte specifica del mio intervento, concernente i rilievi che a mio avviso debbono essere mossi al provvedimento.

Innanzitutto, io ritengo che la mancata esecuzione della promessa di matrimonio, quali che siano stati i doni scambiati fra le parti, possa dar luogo ad obblighi di carattere morale, ma non giuridico.

Per quanto concerne invece il matrimonio putativo, la giurisprudenza tutela la posizione dei figli nati da esso, i quali possono anche conservare il cognome del padre: l'azione di negazione dell'uso del cognome che, sulla base di una cattiva interpretazione della norma, poteva in precedenza essere esercitata, allo stato non può più essere compiuta, indipendentemente dalla norma in esame, perché esiste una giurisprudenza consolidata in quella direzione.

Separazione giudiziale. Il Senato ha modificato il terzo alinea dell'articolo 32 del testo della Camera in questo senso: « Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ». A mio avviso, la dizione adottata dalla Camera era più accettabile di quella elaborata dal Senato: la prima imponeva al giudice, ove ne fosse richiesto, di dichiarare a quali fatti o comportamenti fosse addebitabile la separazione, senza però stig-

matizzarli. Il nuovo testo redatto dal Senato, invece, dispone in senso contrario, per cui nelle carte processuali i figli dei coniugi separati potrebbero eventualmente leggere cose assai spiacevoli. Da un punto di vista umano questa possibilità non può non preoccupare: essa aveva spinto all'introduzione della norma che l'altro ramo del Parlamento ha modificato, tornando alla disposizione del codice, che indubbiamente dovrebbe essere riformata.

Mi riservo, comunque, di soffermarmi su altre incongruità e carenze del provvedimento nel corso della discussione sugli articoli e preannuncio, da parte del mio gruppo, la presentazione di emendamenti per arrivare almeno ad un « meno peggio », pur sapendo che anche in questa occasione la maggioranza vorrà procedere ad una approvazione « a pacchetto ».

PRESIDENTE. L'onorevole Papa, iscritto a parlare, è assente. Si intende quindi che vi abbia rinunciato. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARTINI MARIA ELETTA, *Relatore*.  
L'onorevole Spagnoli ha insistito su alcuni punti, sui quali anch'io avevo espresso delle riserve, come per i maggiori poteri di intervento del giudice e la questione dell'impegno contratto dai coniugi al momento della celebrazione del matrimonio, punto, questo, su cui, nonostante il mio vivo interessamento, non sono riuscita a provocare una diversa decisione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Lei ed io, onorevole Spagnoli, riteniamo che il discorso dell'impegno coincida con quello del matrimonio, mentre molti colleghi della democrazia cristiana sostengono il contrario. Ho anche invocato a sostegno la liturgia della Chiesa: la formula con cui ora, all'atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi manifestano la loro volontà reca elencati i principali impegni del matrimonio ed è certo molto più responsabilizzante della precedente formula prevista per la manifestazione del consenso. Mi si rispondeva che l'impegno sarebbe stato giuridicamente molto meno rilevante rispetto ad un vincolo proveniente dall'esterno.

Un altro punto che suscita perplessità è quello della separazione personale. Nel testo varato dalla nostra Commissione si era profondamente innovato rispetto alla legislazione precedente. Viceversa, il Senato

non ha voluto recepire il superamento della distinzione del concetto di mantenimento rispetto a quello di alimenti, superamento che già si riscontra, invece, nella legge sul divorzio. Ne deriverà che, una volta che i coniugi abbiano ottenuto il divorzio, cambierà il sistema dei rapporti patrimoniali. Il che è assurdo. E poi, se una legge esiste, buona o cattiva che sia, bisognerebbe pur tenerne conto!

L'onorevole Spagnoli ha ripreso il punto relativo alla coincidenza tra affidamento e patria potestà. Questo tema mi lascia perplessa. Volevamo che la potestà sui figli fosse affidata anche alla donna, ma soprattutto insistevamo sulla comune responsabilità. Con la nuova legge, infatti, l'esercizio della potestà spetterà anche alla donna. Viene però annullato il principio della comune responsabilità, in contrasto, tra l'altro, con quanto disposto dalla legge sul divorzio, che pure disciplina un tipo di rottura più netto della separazione.

Per quanto riguarda il problema degli strumenti giudiziari che sono necessari per dare attuazione alla riforma del diritto di famiglia, già alcuni passi avanti si sono compiuti. È stato previsto, ad esempio, che il tribunale per i minorenni sia facilmente raggiungibile da tutti i centri abitati, anche per favorirne la vicinanza con gli enti assistenziali a carattere locale che svolgono una funzione assai importante sia per quanto riguarda i minori, sia per quanto riguarda la famiglia più in generale.

Sono d'accordo con l'onorevole Spagnoli sulla necessità di impiegare i centoventi giorni che intercorreranno tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di questa legge per prepararne l'impatto con la struttura giudiziaria del nostro paese e sulla necessità di creare delle sezioni specializzate presso i tribunali, che ne garantiscano una corretta applicazione.

L'onorevole di Nardo si è dichiarato contrario, non tanto su singoli aspetti, quanto allo spirito di questa legge. Lo spirito della riforma, però, non è quello di privatizzare i vari istituti di diritto familiare, ma quello di responsabilizzare maggiormente i soggetti di questo diritto. Basti pensare, infatti, ai casi in cui è previsto l'intervento del giudice, che non sono stati certo ridotti.

Una particolare importanza riveste questo progetto di legge per quanto riguarda la posizione della donna nel nostro paese. A differenza di altre riforme, infatti, che

pure hanno determinato conquiste per la donna, quali l'accesso ad alcune carriere che le erano precluse ed alla contrattazione sindacale, e che, però, sono risultate innovative su un piano strettamente giuridico, la riforma del diritto di famiglia inciderà profondamente sul nostro costume sociale. Ciò perché il discorso che questo provvedimento porta avanti non va considerato in termini astrattamente paritari in ordine alla posizione della donna nella società italiana, ma come una conquista di dignità e di responsabilità da parte della donna stessa. Il matrimonio, infatti, rappresenta un'acquisizione non tanto di reciproci diritti, quanto di una serie di doveri che i coniugi reciprocamente assumono.

Questa legge potrà valere, inoltre, come punto di riferimento per altri problemi che il consolidamento di un effettivo rapporto di parità tra i coniugi va evidenziando. Per quanto riguarda il marito, ad esempio, potrebbe essere prevista la reversibilità della pensione della moglie in caso di morte di questa.

Un'ultima parola per quanto diceva l'onorevole di Nardo a proposito della decisione di svolgere questo dibattito in Commissione anziché in Assemblea. Vorrei ricordare che questa è la terza volta che la nostra Commissione, nell'arco di due legislature, esamina questo provvedimento in sede legislativa. Il primo dibattito (che, del resto, a sua volta faceva seguito ad un approfondito esame in sede referente) è stato lunghissimo e si è svolto con una forma particolare prevista dal regolamento, cioè in Commissione, ma in seduta pubblica; eppure, ad una di queste sedute sono intervenuti due giornalisti, poi non è più venuto nessuno! Vi è stato un dibattito in Assemblea, al Senato. Adesso siamo alla terza lettura, e se avessimo scelto anche alla Camera la via del dibattito in Assemblea non avremmo finito più. Abbiamo interesse all'approvazione di questa legge, che altrimenti sarà già superata dai tempi. Sette anni di *iter* parlamentare sono piuttosto lunghi, è un record difficilmente raggiungibile! Non direi, comunque, che non è stata data pubblicità all'argomento, che viceversa è stato uno degli argomenti più pubblicizzati dalle organizzazioni e dai gruppi politici che avevano interesse a farlo.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.*  
Mi limiterò a poche parole, non soltanto perché la discussione è stata da tutti sag-



giamente limitata, ma anche perché abbiamo parlato tanto intorno a questo progetto di legge, in tutte le sedi, che ormai non vi è più niente da dire, vi è quasi una certa resistenza a ripetere cose che necessariamente sono venute in discussione in questi anni.

L'onorevole di Nardo ha accusato questo provvedimento di recare una eccessiva privatizzazione. Mi sembra che risponda a volontà polemica il suscitare problemi di carattere generale che in realtà non esistono. Si può dire tutto di questo progetto di legge (anche perché è composto di oltre 200 articoli, ed è chiaro che alcuni di questi possono provocare dissensi o insoddisfazione), ma mi sembra assurdo affermare che esso rappresenta un atto di maggiore privatizzazione del diritto di famiglia. Infatti non soltanto — come ha ricordato il relatore — si definisce il concetto di matrimonio, ma lo si eleva a fatto che interessa la società e lo Stato, mentre prima era considerato un fatto individuale. Gli stessi doveri che imponiamo ai genitori naturali costituiscono un'ulteriore sfera di intervento della società nella vita individuale ed evidenziano il diritto della società a proteggere tutti coloro che nascono.

L'onorevole Spagnoli ha fatto alcuni rilievi in ordine ad un certo trattamento a suo avviso un po' meno protettivo del regime di separazione dei beni. Ciò non è vero, perché la vera riforma compiuta dal Senato rispetto a questo istituto è data dalla correzione di una stortura, di una illogicità che era presente nel testo approvato dalla Camera; in questo si prevedeva che nel momento della separazione dei beni si potevano fare parti diverse secondo l'apporto dato da ciascun coniuge. Il regime della comunione dei beni si fonda su una presunzione diversa, secondo la quale la vita economica come parte della vita familiare è creata da entrambi i coniugi. Se si nega il punto di partenza, cade il fondamento del regime di comunione degli acquisti; se si accetta questo punto di partenza, bisogna accettarlo fino in fondo, evitando le storture.

L'articolo 43 del testo del Senato prevede che si può dichiarare anche nell'atto di matrimonio la scelta del regime di separazione dei beni. Questa è una facoltà concessa in relazione al fatto che, se esiste questo minimo di libertà contrattuale, il regime legale vale in quanto non vi sia una volontà contraria.

È stata poi fatta un'altra osservazione in ordine all'attribuzione dell'esercizio della potestà sui figli al coniuge affidatario dei figli stessi. È stato detto che, con questa norma, viene travolto o messo in pericolo un principio. Ma io desidero far presente quali siano state le ragioni che ne hanno consigliato l'introduzione. L'affidamento del figlio ad un coniuge non presuppone che quella parte sia più degna dell'altra di esercitare la potestà, ma discende da ragioni di ordine pratico. L'esercizio della potestà, infatti, si esplica anche nell'accompagnare il figlio a scuola, nell'andarlo a riprendere, nel fargli osservare determinati orari. Di conseguenza, se il coniuge escluso volesse intervenire nella gestione della potestà in tutte le sue espressioni più minute, si creerebbe una situazione difficile che andrebbe a scapito degli interessi materiali e morali del figlio. Questa è la ragione che ha indotto i colleghi dell'altro ramo del Parlamento a stabilire quella norma, ragione che i deputati possono condividere o meno.

Onorevole Spagnoli, ella è stato il paladino della «separazione senza colpa». I colleghi non debbono dimenticare che nel primo progetto di legge di riforma, cioè nel disegno di legge che presentai nella IV legislatura, io proposi solo un caso di separazione per fatto incolpevole; successivamente le prospettive mutarono radicalmente in un ampio dibattito parlamentare che vedeva profilarsi sullo sfondo l'ombra della legge sul divorzio. Un compromesso è stato realizzato con l'introduzione, nella motivazione della sentenza, della dizione: «a richiesta del coniuge». Diveniva quindi un fatto rilevante...

DI NARDO. L'addebitamento del fatto è una cosa ben diversa dalla sua semplice enunciazione.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Se dico: «Tizio ha ucciso il fratello», in pratica gli addebito il fatto, perché quando esso è deplorabile...

DI NARDO. Non tutti i fatti sono identificabili in questo modo...

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. L'incompatibilità non costituisce una colpa: nasce dal fatto che due caratteri non si incontrano, non è necessario addebitarla

all'una o all'altro. Quando un matrimonio fallisce, la sorte dei figli, dopo la separazione, non è sempre ideale: ne possono derivare traumi morali, psichici e anche materiali. Allora, affinché i figli non addebitassero il proprio stato di difficoltà al coniuge incolpevole (come a volte avviene per simpatia verso il colpevole), il Senato ha trasferito l'enunciazione dalla motivazione al dispositivo: questa è comunque una modifica di carattere formale, tant'è vero che, come il relatore sa, ad un certo punto era prevalso l'orientamento di prescrivere che tale menzione nella sentenza vi fosse sempre, anziché soltanto in caso di richiesta di uno dei coniugi.

Assai importanti sono anche le conseguenze, di carattere patrimoniale ed anche successorio, che si sono previste al riguardo. Non dicano i colleghi che si tratta di uno scandalo: una parte di queste conseguenze, di qualsiasi natura esse siano, derivano da un determinato comportamento ed i colleghi non possono negare che vi siano comportamenti degni di censura ed altri degni di lode nella vita dei coniugi. Per quanto riguarda il problema della individuazione del giudice competente, ho già in piccola parte diminuito le apprensioni dell'onorevole Spagnoli: ora vorrei fare una considerazione di carattere generale. Se è vero che la competenza in materia di dissenso tra i coniugi spetta al pretore, è anche vero che si tratta di una disciplina affatto provvisoria. Penso che in questo campo sia necessario un periodo di rodaggio in cui sia possibile vedere come funzionano realmente le cose.

Non credo di dover aggiungere altro. Potrei fare una elencazione delle soluzioni adottate dal Senato, diverse da quelle della Camera, prescindendo da quelle formali (come quella in virtù della quale la parola « istruire » è stata anteposta ad « educare »; su cento emendamenti di questo tipo, ne sono stati accolti venti o trenta al Senato), ma penso sia invece più opportuno esaminarle in sede di discussione dell'articolato.

Concludo quindi esprimendo la mia soddisfazione perché siamo arrivati abbastanza vicini al termine dell'iter di questo progetto di legge. Ringrazio per la sobrietà della discussione sulle linee generali gli onorevoli membri di questa Commissione, che in larga parte già nelle precedenti legislature ebbero a discutere sulla riforma in questione.

Quando si esamineranno gli articoli sarà possibile evidenziare più analiticamente quelli che paiono gli aspetti positivi e negativi delle modifiche introdotte dal Senato: questo al solo scopo di dare indicazioni per l'avvenire.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di giovedì 17 aprile.

**La seduta termina alle 18,50.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI**

---

**STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO**